

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO
Strada del Mozzato n.1

collaboratori
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611
Fax. +39.0422.545848

Treviso, li 03.02.2015

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: APPROFONDIMENTO CIRCOLARE 2_2015;
ESPORTATORI ABITUALI - DICHIARAZIONI DI INTENTO (D.LGS 175/14).

Vengono introdotte alcune modifiche in materia di adempimenti nel rapporto fornitore (o prestatore di servizi) ed esportatore abituale, con particolare riguardo alle comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento.

La novità consiste nell'inversione della titolarità dell'obbligo di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria della dichiarazione d'intento. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, sarà l'esportatore abituale (e non più il fornitore o prestatore di servizi) ad inviare telematicamente all'Agenzia dell'Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento. In sintesi:

- a. viene eliminato l'obbligo, in capo al fornitore (o prestatore di servizi) dell'esportatore abituale di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- b. l'onere di comunicazione all'Agenzia delle Entrate viene trasferito in capo all'esportatore abituale che intende chiedere al fornitore (o prestatore di servizi) l'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c. l'Agenzia delle Entrate rilascia all'esportatore abituale apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d'intento trasmessa;
- d. l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore (o prestatore di servizi) la lettera d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- e. il fornitore (o prestatore di servizi) prima di emettere fattura senza applicazione dell'imposta dovrà svolgere le seguenti verifiche:
 - accertare di aver ricevuto la lettera d'intento dall'esportatore abituale,
 - accertare di aver ottenuto dall'esportatore abituale la ricevuta di avvenuta trasmissione della lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate,
 - controllare che il cliente (committente) abbia effettivamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate la lettera d'intento avvalendosi degli appositi servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria (servizio web "Verifica ricevuta dichiarazione 'intento" oppure accedendo al proprio cassetto fiscale se il soggetto è abilitato a Fisconline o

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

Entrate),

- f. il fornitore (o prestatore di servizi) deve riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'I.V.A. nei confronti di singoli esportatori abituali e i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Si sottolinea che la ricevuta di avvenuta trasmissione della lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate consegnata dall'esportatore abituale non è sufficiente ad esonerare il fornitore da eventuali sanzioni. E' **necessario che il fornitore (o prestatore di servizi) prima di emettere fattura controlli che il cliente (committente) abbia effettivamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate la lettera d'intento avvalendosi degli appositi servizi telematici** messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria così come sopra descritto.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 159674/2014 del 12/12/2014, ha approvato il modello per la comunicazione delle dichiarazioni d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Le nuove modalità operative sopra descritte sono pienamente operative (e pertanto obbligatorie) a decorrere dal 12.02.2015.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che fino all'11 febbraio 2015, gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori (o prestatori di servizi) adottando le modalità precedenti. Si precisa che per le dichiarazioni presentate prima dell'11 febbraio con le vecchie modalità, ma che esplicano i loro effetti anche successivamente a questa data, è necessario che:

- le lettere d'intento siano trasmesse telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate e successivamente consegnate al fornitore (o prestatore di servizi) complete della ricevuta di ricezione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria,
- il fornitore (o prestatore di servizi) riscontri sul sito dell'Agenzia l'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del proprio cliente esportatore abituale.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO